

Allegato A

“Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019. Modalità procedurali per l’attuazione della deliberazione Giunta regionale n.906 del 6 agosto 2018

1. Soggetti proponenti

1.1 Possono accedere alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi (di seguito “misura promozione”) i soggetti proponenti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 (di seguito decreto ministeriale) sotto elencati:

- a. **le organizzazioni professionali**, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. **le organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n.1308/2013 del 17/12/2013 (di seguito Regolamento);
- c. **le associazioni di organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall’art. 156 del Regolamento;
- d. **le organizzazioni interprofessionali**, come definite dall’art. 157 del Regolamento;
- e. **i consorzi di tutela**, riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
- f. **i produttori di vino**, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g. **i soggetti pubblici**, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. **le associazioni temporanee di impresa e di scopo**, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
- i. **i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative**, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j. **le reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla lettera f).

1.2 In attuazione di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di cui alle lettere h) ed i), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

1.3 I soggetti proponenti di cui alla lettera i) devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

2.1 In attuazione di quanto disposto alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, sono ammissibili al finanziamento a valere sui fondi di quota regionale i progetti presentati dai soggetti proponenti di cui al punto 1.1 che hanno **sede operativa** nel territorio amministrativo della Regione Toscana. Secondo quanto disposto alla lettera r del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale, per sede operativa si intende il luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero l'area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui al punto 1.1 lettera e). La localizzazione della sede operativa del soggetto proponente deve risultare da visura camerale. I progetti devono prevedere la promozione delle produzioni della Regione Toscana.

2.2 In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti devono avere **adeguata disponibilità dei prodotti** oggetto di promozione, in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. I parametri e i valori di produzione, declinati secondo classi di ammissibilità, sono specificati nell'Avviso predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero), adottato con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27/07/2018 n. 55508 recante "OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017" (di seguito decreto direttoriale). In particolare ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto direttoriale, il contributo massimo richiedibile, in caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), h), i) e j) del precedente punto 1.1, deve rispettare, sia per il soggetto proponente che per il soggetto partecipante, i valori di produzione di vino confezionato indicati nelle classi di ammissibilità. Ogni soggetto partecipante è altresì tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile, determinato dalla classe di ammissibilità di appartenenza, nel complesso delle domande di contributo a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2018/2019.

2.3 Il quantitativo di prodotto confezionato, espresso in ettolitri, idoneo alla promozione ed oggetto del progetto, deve fare riferimento all'anno solare precedente alla presentazione del progetto (2017).

2.4 I produttori di vino di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, in forma singola o associata, devono avere presentato, se dovuta, la **dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia** di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, nelle ultime tre campagne vitivinicole (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), secondo quanto disposto alla lettera m, comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale.

2.5 In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti devono avere accesso a sufficienti **capacità tecniche** per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi. Pertanto, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto direttoriale, i soggetti proponenti o i soggetti esecutori selezionati devono avere realizzato, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle operazioni elencate all'allegato P del decreto direttoriale, anche senza il sostegno di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1308/2013.

2.6 Per "soggetto esecutore selezionato" si intende il soggetto o i soggetti terzi a cui il soggetto proponente ha dato mandato all'espletamento di una o più attività relative al progetto, così come definite nell'allegato P del decreto direttoriale.

2.7 Al fine di dimostrare il requisito della capacità tecnica, è necessario descrivere in maniera

esaustiva le esperienze maturate nell'ultimo triennio nella realizzazione di operazioni elencate nell'allegato P al decreto direttoriale dal soggetto proponente e dal soggetto esecutore selezionato, se presente, con l'indicazione dell'eventuale finanziamento pubblico ricevuto, così come previsto negli allegati B, C e D del decreto direttoriale.

2.8 Il requisito della capacità tecnica si intende soddisfatto quando anche un solo soggetto partecipante al progetto oppure il solo soggetto esecutore selezionato dimostra di possedere sufficienti capacità tecniche.

2.9 In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, inoltre, i soggetti proponenti devono possedere **sufficienti risorse finanziarie** per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Pertanto in attuazione dell'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale, il soggetto proponente deve avere, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari al doppio dell'importo del contributo richiesto.

2.10 Nel caso di soggetto proponente di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1 la dichiarazione relativa al requisito della capacità finanziaria deve essere rilasciata da tutti i partecipanti al progetto. In tal caso, pertanto, il soggetto capofila è tenuto a dichiarare oltre alla propria capacità finanziaria, anche la capacità finanziaria complessiva del raggruppamento, derivante da quanto dichiarato dai singoli soggetti partecipanti al progetto. Il requisito si intende soddisfatto quando anche un solo soggetto partecipante al progetto dimostra di possedere sufficienti risorse finanziarie.

2.11 Il requisito della capacità finanziaria non deve essere dichiarato nel caso del soggetto proponente di cui alla lettera e), del precedente punto 1.1.

2.12 In attuazione della lettera h del comma 1 dell'articolo 8 del decreto ministeriale, qualora il soggetto proponente partecipi a più di un progetto, i progetti non possono essere rivolti allo stesso Paese terzo o allo stesso mercato del Paese terzo. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al progetto nel caso dei soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j) del precedente punto 1.1. Tale preclusione si applica qualora effettivamente il soggetto partecipante prenda parte attiva ad azioni di promozione destinate a medesimi Paesi terzi o medesimi mercati di Paesi terzi contenuti in progetti diversi, secondo quanto dichiarato nell'allegato G del decreto direttoriale. Ai sensi, rispettivamente, della lettera j e della lettera k del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale, per "mercato del Paese terzo" si intende l'area geografica, indicata nell'allegato R del decreto direttoriale, sita nel territorio di uno Stato al di fuori della Unione Europea, e per "Paese terzo" si intende un paese singolo o un area geografica omogenea, definiti nell'allegato R del decreto direttoriale, siti al di fuori dell'Unione europea.

2.13 In attuazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto ministeriale, non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrono in una delle seguenti fattispecie:

- a) non sottoscrivono il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- b) abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere h), i) e j), salvo nei casi previsti dalla normativa vigente;
- c) presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto.

2.14 In attuazione del comma 2 del medesimo articolo 16, il mancato accesso al sostegno di cui al punto 2.14, non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri di essere diventato una azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2.14 sono dovute a cause di forza maggiore, come

definite dalla normativa europea in materia.

3. Prodotti oggetto di promozione

3.1 Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, la promozione riguarda, pena l'esclusione, le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento:

- a.* vini a denominazione di origine protetta;
- b.* vini ad indicazione geografica protetta;
- c.* vini spumanti di qualità;
- d.* vini spumanti di qualità aromatici;
- e.* vini con l'indicazione della varietà.

3.2 Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto ministeriale, i progetti non possono riguardare esclusivamente i vini con indicazione varietale, di cui al precedente punto 3.1, lettera e).

3.3 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4 del decreto ministeriale, le caratteristiche dei vini di cui al punto 3.1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione del decreto direttoriale.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

4.1 La domanda di sostegno e la relativa documentazione vengono presentate tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Sviluppo Toscana S.p.A, con il formato e le modalità di invio di seguito indicate e specificate nel successivo punto 10, pena l'esclusione.

4.2 La domanda di sostegno è redatta esclusivamente on-line, in lingua italiana, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico.

4.3 La domanda di sostegno, ovvero il documento in formato pdf, generata in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmata digitalmente da parte del soggetto proponente, e completa di tutti i documenti obbligatori, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare, si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9:00 del giorno 10 settembre 2018 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 8 ottobre 2018, con le modalità riportate nel presente atto.

4.4 In particolare la domanda si compone della domanda di sostegno e dei relativi allegati predisposti secondo gli allegati approvati con decreto direttoriale.

4.5 La domanda di sostegno deve contenere anche le dichiarazioni sostitutive necessarie per la successiva richiesta, da parte di AGEA, alle competenti Prefetture, dell'informativa antimafia, attraverso la compilazione dell'apposito allegato (allegato F al decreto direttoriale). Si precisa, al riguardo, che nel campo relativo ai familiari conviventi devono essere inseriti oltre al nome ed al cognome del convivente anche il luogo e la data di nascita ed il relativo codice fiscale.

4.6 In attuazione del comma 4 dell'articolo 17 del decreto direttoriale, i soggetti proponenti di cui al precedente punto 1.1, devono altresì dichiarare se intendono ricevere, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1150, l'anticipo del contributo comunitario, fermo restando che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 17, il

beneficiario, nel caso in cui richieda l'anticipo, riceve il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda di sostegno e nella misura massima ivi indicata.

4.7 Alla domanda di sostegno deve essere altresì allegata, se dovuta, la Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto, nonché l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee d'impresa o di scopo, o in reti di impresa, sottoscritta da tutti i componenti, qualora si tratti di soggetti di cui al precedente punto 1.1 lettere h) e j).

4.8 La domanda di sostegno è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso.

4.9 Non è ammissibile la domanda di sostegno presentata fuori termine, redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente atto, nonché non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste.

5. Azioni, spese ammissibili e requisiti di ammissibilità del progetto

5.1 In attuazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale, sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% del totale del costo delle azioni del progetto.

5.2 Le sub azioni ammissibili a contributo, nonché le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'allegato P del decreto direttoriale.

5.3 Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alla lettera d) del punto 5.1, in attuazione della lettera i comma 1 dell'articolo 8 del Decreto ministeriale.

5.4 In deroga a quanto disposto al punto 5.1, le attività di "incoming" si svolgono sul territorio regionale.

5.5 Le singole sub-azioni di cui al punto 5.1, le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa tabella dei costi di riferimento, sono definiti nella Scheda Tecnica di progetto (Allegato M del decreto direttoriale), la cui mancanza comporta l'esclusione del soggetto proponente.

5.6 I progetti devono avere la durata massima di 12 mesi.

5.7 In attuazione del comma 3, dell'articolo 5 del Decreto ministeriale, le attività sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario 2018/2019 successivo al giorno di stipula del contratto con AGEA. In attuazione dell'articolo 8 comma 1 lettera d) del decreto direttoriale, il termine ultimo entro il quale AGEA è tenuta a stipulare i contratti con i beneficiari è fissato al 28 febbraio 2019. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato del contributo le attività sono effettuate entro il 30 agosto 2019. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato pari all'80% del contributo, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre 2019.

5.8 In attuazione del comma 1, dell'articolo 7 del Decreto ministeriale, il progetto, per essere ammesso al contributo, deve contenere, pena l'esclusione:

a. una descrizione dettagliata degli obiettivi, delle azioni e delle sub-azioni che si intendono realizzare, anche in relazione ai prodotti oggetto di promozione ed ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari;

b. l'indicazione dei Paesi terzi e dei mercati dei Paesi terzi interessati, dei prodotti oggetto di promozione e dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;

c. l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni e delle sub-azioni;

a. il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo. Non sono riconosciuti costi in misura superiori a quelli riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all'allegato P del decreto direttoriale;

b. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi.

5.9 In attuazione del comma 3, dell'articolo 7 del Decreto ministeriale, il progetto deve essere coerente con le azioni prescelte, con i prodotti oggetto di promozione, con i Paesi terzi e i mercati dei Paesi terzi in cui le azioni sono svolte, con gli obiettivi individuati sulla base di adeguate analisi di mercato.

5.10 In attuazione del comma 4, dell'articolo 15 del Decreto ministeriale, il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o nei mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.

5.11 In attuazione del comma 2, dell'articolo 7 del Decreto ministeriale, gli obiettivi individuati e l'impatto previsto, sono definiti in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione e di incremento delle vendite nei mercati target.

6. Entità del contributo

6.1 Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale, l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto; la residua percentuale è a carico del beneficiario.

6.2 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

6.3 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 100.000,00 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a 50.000,00 euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi.

6.4 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare i 600.000,00 euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

6.5 Nel rispetto del comma 8 dell'articolo 12 del decreto ministeriale, l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

6.6 I costi per l'emissione della garanzia fideiussoria necessaria per la stipula del contratto con AGEA e per poter usufruire del contributo anticipato, prevista all'articolo 49 del Regolamento

delegato (UE) 1149/2016, sono ammessi al contributo secondo quanto stabilito nell'allegato P al decreto direttoriale.

7. Cause di esclusione

7.1 Sono esclusi i soggetti proponenti diversi da quelli elencati al punto 1.1 o che non rispettano le condizioni indicate ai precedenti punti 1.2 e 1.3 .

7.2 Sono esclusi i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione richiamate ai punti 2.7, 4.2 e 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n.906 del 6 agosto 2018 "Regolamento (UE) 1308/2013- disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna 2018/2019" (di seguito deliberazione), nonché i soggetti proponenti che non hanno sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Toscana ed i progetti che non prevedono la promozione delle produzioni della Regione Toscana.

7.3 Sono esclusi inoltre i soggetti proponenti:

- che presentano in forma singola o associata, richieste di contributo di importo complessivo superiore a 600.000,00 euro;
- che presentano progetti per un importo complessivo di contributo inferiore a 100.000,00 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a 50.000,00 euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi;
- che presentano progetti di durata superiore a 12 mesi;
- che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d del precedente punto 5.1;
- che presentano la domanda di sostegno e la relativa documentazione con modalità e tempistica diversa da quanto disposto al punto 4 e punto 10 del presente atto;
- che non rispettano il termine di 3 (tre) giorni lavorativi per integrare o regolarizzare la documentazione relativa alla domanda di contributo, su richiesta espressa dal Comitato di valutazione dei progetti, ai sensi del punto 9.5 dell'Allegato A alla deliberazione;
- che non allegano alla domanda di contributo il progetto redatto in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato M al decreto direttoriale (Scheda Tecnica di Progetto);
- che non rispettano le condizioni di cui al punto 3 del presente atto.

7.4 Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA. È, tuttavia, consentito esclusivamente il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione richiamate ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3.

8. Criteri di priorità

8.1 Ai progetti ammissibili viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati, fermo restando che i punteggi attribuiti alla lettera a) e alla lettera f) non sono fra loro cumulabili:

a) Il soggetto proponente è nuovo beneficiario

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.1 che non ha beneficiato del contributo per la misura della Promozione nel corso del periodo di programmazione 2013/2014 - 2017/2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Nuovo beneficiario	Punti 20
--------------------	----------

b) Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'allegato E del decreto direttoriale:

Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 15% dell'importo totale del progetto.	Punti 15
Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 12% dell'importo totale del progetto e meno del 15%.	Punti 11
Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 10% dell'importo totale del progetto e meno del 12%.	Punti 7
Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 7% dell'importo totale del progetto e meno del 10%.	Punti 3
Il soggetto proponente ha al suo interno “ piccole e/o micro imprese ” che cofinanziano almeno il 5% dell'importo totale del progetto e meno del 7%.	Punti 1

Con il termine “cofinanziano” si intende la spesa a carico delle piccole e/o microimprese partecipanti al progetto rispetto al costo complessivo del progetto.

Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e a quanto previsto dall'allegato E al decreto direttoriale.

c) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%, come definita nell'allegato N del decreto direttoriale:

soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o pari al 40%	Punti 2
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 40% e inferiore o pari al 41%	Punti 1,9
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 41% e inferiore o pari al 42%	Punti 1,8
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 42% e inferiore o pari al 43%	Punti 1,7
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 43% e inferiore o pari al 44%	Punti 1,6
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 44% e inferiore o pari al 45%	Punti 1,5
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 45% e inferiore o pari al 46%	Punti 1,4
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 46% e inferiore o pari al 47%	Punti 1,3
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 47% e inferiore o pari al 48%	Punti 1,2
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 48% e inferiore o pari a 49%	Punti 1

d) il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione

Nel caso di soggetto proponente di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j) del precedente punto 1.1 la percentuale di riferimento è il rapporto tra il quantitativo in hl di vino di propria produzione commercializzato da parte di tutti i soggetti partecipanti ed il quantitativo in hl di vino commercializzato da parte di tutti i soggetti partecipanti.

percentuale superiore al 90%	Punti 1,5
percentuale compresa tra un valore superiore al 75% ed inferiore o uguale al 90%	Punti 1,25
percentuale compresa tra un valore uguale o superiore al 61% ed inferiore o uguale al 75%	Punti 1

I dati devono essere relativi all'anno solare 2017 e fare riferimento alla dichiarazione di

vendemmia e di produzione, per determinare il quantitativo di vino prodotto, e al registro IVA, per il quantitativo di vino commercializzato. I valori devono essere espressi in ettolitri di vino.

e) il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238

Soggetto proponente costituito da una associazione di consorzi di tutela	Punti 20
Soggetto proponente costituito da un solo consorzio di tutela	Punti 10

f) il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il soggetto proponente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il mercato del Paese terzo, nel periodo di programmazione 2013/2014 - 2017/2018, le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all'Allegato P del Decreto direttoriale. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	Punti 20
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 90% e inferiore al 100%	Punti 15
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% e pari o inferiore a 90%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% e pari o inferiore al 70%	Punti 5
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% e pari o inferiore al 50%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non

contengono alcuna azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi.

g) il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta

Progetto che riguarda esclusivamente vini a DOP o ad IGP	Punti 2,5
--	-----------

h) Progetto che riguarda uno o più dei seguenti vini, prodotti in zone montane ed insulari: vino a DOC Candia dei Colli Apuani, vino a DOC Colli di Luni, vino a DOC Ansonica Costa dell'Argentario, vino a DOC Elba, vino a DOCG Elba Aleatico Passito

Soggetto proponente che presenta progetti che riguardano esclusivamente uno o più dei vini sopra riportati	Punti 5
Soggetto proponente che presenta progetti che riguardano anche uno o più dei vini sopra riportati	Punti 3

i) il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come elencato nella colonna D dell'allegato R del decreto direttoriale

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 90% e inferiore al 100%	Punti 8
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 70% e pari o inferiore a 90%	Punti 6
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 50% e inferiore o pari al 70%	Punti 3
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30% e inferiore o pari al 50%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in mercati emergenti.

j) il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari

Le azioni di diretto contatto con i destinatari, con riferimento all'allegato P del decreto direttoriale, sono le seguenti:

- *Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale (B1, B2, B4);*
- *Organizzazione di degustazioni promozionali, gala dinner, wine tasting (A2, C2),*
- *Promozioni presso punti vendita, GDO e HO.RE.CA. (C5);*
- *Incontri con operatori b2b e incoming (A4, C4);*
- *Pubbliche relazioni (A6, B5, C6).*

Percentuale uguale o superiore all'80% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari.	Punti 4
Percentuale uguale o superiore al 70% e inferiore all'80% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari.	Punti 3
Percentuale uguale o superiore al 60% e inferiore al 70% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari.	Punti 2
Percentuale uguale o superiore al 50% e inferiore al 60% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari	Punti 1

8.2 In caso di parità di punteggio, è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui al punto 8.1, lettere a) ed f).

8.3 In caso di ulteriore parità di punteggio, si dà la preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto il punteggio superiore per il criterio di priorità di cui al punto 8.1, lettera e) (consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 238/2016) e, in caso di ulteriore parità, al progetto con il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi dei criteri di priorità di cui alle lettere b) ed i) del precedente punto 8.1.

8.4 In caso di ulteriore parità di punteggio, viene data la precedenza al progetto a cui è stato riconosciuto, in ordine, un punteggio superiore per i seguenti criteri di priorità del punto 8.1: h), j), g), c) e d).

8.5 In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

9. Variazioni del progetto e modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari

9.1 Le variazioni del progetto sono ammesse nei limiti e con le modalità stabilite al punto 10 dell'allegato A alla deliberazione (così come rettificato a seguito di errata corrige in corso di pubblicazione sul BURT n. 37 del 12/09/2018 parte II).

9.2 Le variazioni del progetto di cui al punto 10.1, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione

devono essere presentate utilizzando l'allegato Q al decreto direttoriale.

9.3 I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del precedente punto 1.1, sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. Per Autorità competenti si intende il Ministero e la Regione Toscana secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b del decreto ministeriale.

9.4 Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto ministeriale. Le modifiche dei soggetti beneficiari di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1 sono ammesse nei limiti e con le modalità stabilite al punto 10 dell'allegato A alla deliberazione.

10. Procedura di presentazione telematica della domanda di sostegno sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

10.1 La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente online, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

10.2 La presentazione delle domande prevede obbligatoriamente i seguenti passaggi sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.:

- accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso;
- scelta dell'Avviso a cui partecipare;
- compilazione della domanda di sostegno;
- chiusura della compilazione;
- firma digitale del documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico;
- caricamento, sul sistema informatico, del documento firmato digitalmente;
- presentazione della domanda di sostegno;
- ricezione della e- mail di conferma di avvenuta presentazione.

10.3 Si riporta di seguito il dettaglio dei passaggi elencati al precedente punto 10.2.

10.3.1 Accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso

Per accedere alla compilazione della domanda di sostegno, il soggetto proponente deve richiedere il rilascio delle chiavi di accesso all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/>.

La procedura di registrazione per richiedere e ottenere le chiavi di accesso è divisa in 2 step:

STEP 1. REGISTRAZIONE DELL'UTENTE:

- 1) Collegarsi all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> e cliccare su "Registrati".
- 2) Premere su "Registrati". Compilare i campi previsti con le informazioni richieste. Si ricorda che all'indirizzo di posta elettronica indicato in questa fase sono automaticamente inoltrati tutti i messaggi generati dal sistema informatico.

Questo indirizzo non deve essere una PEC, in quanto non tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata sono abilitati alla ricezione di posta elettronica.

Occorre quindi controllare sempre la casella di SPAM se non si è aggiunto il dominio tra quelli attendibili.

Una volta completato lo STEP 1, il sistema informatico invia, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa fase, le chiavi di accesso (nome utente) e le istruzioni per impostare la password attraverso il link presente nella mail, che consentono di accedere alla procedura di registrazione prevista nello STEP 2.

Sono a disposizione 72 ore per attivare l'account; dopo questo periodo di tempo l'account sarà bloccato.

Si specifica che, in caso di aggregazione, i partner del progetto non dovranno richiedere direttamente l'accesso alla piattaforma informatica, ma riceveranno l'e-mail con le credenziali di accesso quando il Capofila li aggiungerà al progetto, tramite il pulsante "Aggiungi partner".

Nel caso in cui i partner si siano già registrati in passato sulla piattaforma di Sviluppo Toscana il Capofila potrà effettuare una ricerca tramite indirizzo email e successivamente aggiungerli.

In ogni caso, i partner, una volta aggiunti al progetto dal Capofila, dovranno proseguire nella registrazione dei loro dati (STEP 2).

STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO:

Lo Step 2 deve essere effettuato dal soggetto proponente singolo e, in caso di aggregazione, da ciascun soggetto proponente appartenente allo stesso raggruppamento. I dati inseriti in questa fase sono quelli del legale rappresentante del soggetto proponente.

Si distinguono i seguenti utenti:

1) Utente con smart card: inserire il codice fiscale del soggetto proponente e attendere la risposta del sistema automatico che fornirà, se presenti, i dati anagrafici dell'impresa e del rappresentante legale. Se i dati sono corrispondenti, possono essere confermati premendo sul bottone "Conferma" oppure modificati, ad eccezione del codice fiscale. A conclusione occorre effettuare il salvataggio. A questo punto sarà possibile iniziare la compilazione della domanda online. Se i dati non corrispondono è necessario procedere come indicato al successivo punto 2. Se il recupero dei dati attraverso la smart card non funziona, l'utente dovrà procedere ad inserire i dati manualmente.

2) Utente senza smart card: inserire il codice fiscale del soggetto proponente e allegare in formato elettronico .pdf i seguenti documenti:

- Copia fronte e retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- Delega firmata digitalmente oppure calligraficamente dal legale rappresentante.

A questo punto è possibile iniziare la compilazione della domanda online.

Il legale rappresentante del soggetto proponente è:

a) la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria i poteri di rappresentanza generale della Società e che è presente nella visura della Società stessa (ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consigliere, ecc);

b) la persona che è procurata dal legale rappresentante del soggetto proponente (come descritto al punto a), in quanto persona che è titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del legale rappresentante.

Si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto proponente" si intende una persona fisica interna al soggetto proponente – dipendente o altro (ad esempio, direttore di sede) - e non si può intendere la Società di consulenza dell'impresa proponente; la predetta Società di consulenza non può essere delegata alla "legale rappresentanza" e, di conseguenza, alla firma della domanda.

10.3.2 Scelta dell'Avviso a cui partecipare

Il soggetto proponente singolo o, in caso di aggregazione, il Capofila del progetto, ottenute le chiavi di accesso al termine dello STEP 2, al primo accesso al sistema informatico, deve:

- scegliere l'Avviso su cui compilare la domanda;
- creare il progetto, indicandone l'acronimo e il titolo, e selezionare l'opzione relativa al progetto se presentato in aggregazione;
- in caso di aggregazione, deve accedere alla sezione "La tua domanda" e inserire tutti i partner del progetto, premendo il pulsante "Aggiungi Partner" presente nella sottosezione "Lista dei soggetti". Potrà aggiungere i partner che hanno ottenuto un account di accesso unico attraverso la mail che hanno registrato a sistema oppure creargli direttamente un account se non ne sono ancora in possesso. A seguito della predetta operazione, verranno trasmesse automaticamente ai nuovi utenti creati per i partner, come sopra specificato e quindi non a quelli già presenti, le chiavi di accesso per proseguire nella registrazione dei dati del partner stesso.

10.3.3 Compilazione della domanda di sostegno.

Dopo la creazione del progetto da parte del soggetto proponente singolo o, in caso di aggregazione, del soggetto proponente Capofila del progetto, una volta superato lo STEP 2 e ottenute le chiavi di accesso, il soggetto proponente singolo o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto partner proponente, deve compilare la domanda di sostegno e allegare i documenti obbligatori/facoltativi sul sistema informatico, procedendo, in particolare, come di seguito indicato.

Il soggetto proponente singolo o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto proponente deve accedere alla sezione "Compila domanda", compilare le schede obbligatorie presenti nelle varie sezioni e allegare i documenti obbligatori richiesti dall'Avviso, e tutti gli eventuali ulteriori documenti che si intendono allegare in sede di presentazione della domanda.

10.3.4 Chiusura della compilazione.

Una volta che la domanda di sostegno è stata compilata ed è stata allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'Avviso e gli ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare, è necessario chiudere la compilazione, procedendo come segue:

- verificare nell'anteprima (Pulsante "Controllo Anteprima") la correttezza di ogni singolo dato inserito e la presenza negli appositi spazi di upload di tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'Avviso e di tutti gli ulteriori documenti che il proponente intende allegare.

Tale controllo deve essere finalizzato a verificare in modo puntuale l'esattezza delle informazioni inserite, la completezza della documentazione finale presentata e la correttezza formale della stessa, dal momento che, una volta chiusa la compilazione, non è più possibile accedere alla sezione di compilazione della domanda di sostegno;

- chiudere la compilazione (Pulsante "Chiudi Compilazione") e confermare tale operazione;
- scaricare sul proprio computer il documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, premendo il pulsante "Scarica domanda da firmare digitalmente".

Per ciò che concerne gli "upload", dovrà essere inserita tutta la documentazione che non viene generata dalla piattaforma.

In caso di aggregazione:

- il capofila alla fine del processo (dopo la chiusura della compilazione da parte di tutti i suoi partner) può chiudere definitivamente la compilazione della sua domanda di sostegno, impedendo così ulteriori modifiche.

Successivamente alla presentazione di tutti i suoi partner, il capofila può presentare definitivamente la domanda. Il sistema imposta data e ora di chiusura ufficiali nel database.

- il partner è responsabile della singola scheda collegata al progetto e può gestire (inserire, modificare, cancellare) tutti i suoi dati. Il partner alla fine del processo può chiudere definitivamente la compilazione della sua scheda, impedendo così ulteriori modifiche.

Successivamente alla chiusura della compilazione del capofila il partner può presentare la domanda.

10.3.5 Firma digitale del documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico.

Una volta chiusa la compilazione, il soggetto proponente dovrà premere sul pulsante "Scarica domanda da firmare digitalmente" e procedere di seguito a salvarla sul proprio computer al fine di apporvi la firma digitale del Legale rappresentante.

Invitiamo ogni utente a seguire attentamente la guida al seguente link:http://www.sviluppo.toscana.it/guida_firma_digitale.

Il documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti online, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione online, deve essere, infatti, firmato digitalmente.

La firma digitale deve essere apposta solo ed esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto proponente, il quale è l'unico soggetto titolato a firmare digitalmente il documento in formato .ST di cui sopra.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>).

I documenti devono essere firmati digitalmente secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo. In particolare, pertanto, le firme devono essere firme elettroniche qualificate basate su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro (per il regolamento italiano "firma digitale").

I documenti devono passare la verifica dei software di firma i cui link sono disponibili sulla pagina di AGID <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>. Non saranno ammissibili documenti firmati con firme elettroniche avanzate non qualificate.

Si evidenzia inoltre che, con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di sostegno firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

La firma digitale deve essere validamente apposta e associata in maniera univoca ed esclusiva al documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di

chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti online, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione online.

Sulla piattaforma di Sviluppo Toscana è presente un tool per la verifica della firma digitale compatibile con l'applicazione europea "Digital Signature Service" (DSS) che al momento della presentazione della domanda firmata, permette di identificare la tipologia di firma utilizzata per una ulteriore verifica da parte del soggetto proponente.

La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, pertanto la firma apposta dovrà essere quella del soggetto che rilascia la dichiarazione.

10.3.6 Caricamento sul sistema informatico del documento firmato digitalmente.

Una volta che i documenti in formato .ST generati in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, sono stati firmati digitalmente come sopra descritto, trasformandosi, quindi, in documenti di tipo .p7m, il soggetto proponente dovrà caricare il proprio documento sul sistema informatico, premendo il pulsante "Carica domanda firmata digitalmente".

10.3.7 Presentazione della domanda di sostegno sul sistema informatico e ricezione della email di conferma dell'avvenuta presentazione

Una volta che i documenti in formato .p7m sono stati caricati sul sistema informatico, è necessario presentare la domanda di sostegno, premendo il pulsante "Presenta domanda" e confermando tale operazione. Soltanto queste ultime due operazioni consentono di completare la procedura di presentazione telematica della domanda di sostegno. Se non viene seguita questa procedura, la domanda di sostegno non si considera presentata telematicamente sul sistema informatico.

La procedura si considera conclusa con la ricezione, da parte del soggetto proponente, della mail di sistema che conferma l'avvenuta presentazione.

10.4 Eventuali informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste contattando l'help desk di Sviluppo Toscana S.p.A. ai seguenti indirizzi:

- assistenzaocmvino@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoocmvino@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale).

11. Informativa in materia di protezione dei dati personali ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679

11.1 In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

11.2 Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 sopra richiamato, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al

presente Avviso è effettuato in qualità di titolari del trattamento da:

- Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
- Sviluppo Toscana S.p.A. (dati di contatto: Via Cavour n. 39 - 50129 Firenze (PEC legal@pec.sviluppo.toscana.it.)

ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure inerenti l'Avviso per la presentazione dei progetti "Campagna 2018/2019. Misura OCM Vino Promozione" emanato dall'ente Regione Toscana.

11.3 Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione all'Avviso.

11.4 I dati sono conservati presso gli uffici di Sviluppo Toscana S.p.A. per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso. Saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

11.5 Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione." e di Sviluppo Toscana S.p.A. preposti al procedimento e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

11.6 I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

11.7 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati:

- urp_dpo@regione.toscana.it;
- <http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti>).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

12. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Gennaro Giliberti dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione." della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

13. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente decreto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.